

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3320

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,  
*AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

**(FRATTINI)**

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**(ALEMANNO)**

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(LUNARDI)**

DAL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

**(TREMAGLIA)**

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002,  
n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini  
legislativi in scadenza

---

*Presentato il 29 ottobre 2002*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge di cui trattasi contiene disposizioni urgenti di proroga e differimento di termini concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici per consentire una più concreta e puntuale attuazione delle previsioni normative e per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative.

L'articolo 1 dispone il prolungamento dell'operatività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, istituito dall'articolo 12 della legge n. 910 del 1966, già prorogato al 31 dicembre 2002 dal decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996. Tale prolungamento si rende necessario in quanto lo stesso rappresenta ancora un utile strumento per introdurre nuove macchine a supporto delle produzioni nelle aziende agricole italiane. Agli interventi connessi alla proroga in questione si potrà far fronte con le disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura istituito dall'articolo 12 della legge n. 910 del 1966.

L'articolo 2 è finalizzato a prorogare di 12 mesi il termine di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, allo scopo di consentire ulteriormente la computabilità di soggetti già occupati in base alla previgente normativa sul collocamento obbligatorio nelle quote obbligatorie di riserva previste dalla legge n. 68 del 1999.

L'articolo 3 contiene disposizioni per la proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli. L'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che, per un periodo sperimentale della durata massima di due anni, i coltivatori diretti, in

deroga alla normativa vigente, possono avvalersi per la raccolta dei prodotti agricoli di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado, a condizione che tale collaborazione non si protragga, nel corso dell'anno, oltre i tre mesi complessivi. In considerazione della particolare efficacia di tale intervento nel settore dell'agricoltura si ritiene necessario prorogare per ulteriori due anni, fino al 31 dicembre 2004, il citato periodo sperimentale, durante il quale è previsto, per i soggetti sopra indicati, l'esonero dalle obbligazioni contributive.

L'articolo 4 persegue lo scopo di prorogare fino al 31 dicembre 2005 l'operatività dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, disposizione che prevede per gli enti pubblici gestori di forme di previdenza ed assistenza sociale di destinare un'ulteriore quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale e degli istituti di ricerca. Tale intervento si rende necessario per far fronte alle esigenze che si sono riscontrate nel settore, prorogando ulteriormente il termine di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, attualmente fissato al 31 dicembre 2002.

L'articolo 5 dispone la proroga per un ulteriore biennio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, già prevista dall'articolo 80, comma 1, della legge n. 388 del 2000, fino al 31 dicembre 2002. La necessità di proroga è determinata dalla considerazione che i processi attuativi della sperimentazione hanno avuto andamenti differenziati tra i primi 39 comuni, già individuati ai sensi dell'ar-

articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e i nuovi comuni cui la misura è stata estesa dal citato articolo 80 della legge n. 388 del 2000. Con l'articolo in questione si consente quindi di portare a compimento la sperimentazione per tutti i comuni interessati.

L'articolo 6 si inquadra nell'obiettivo di un più efficiente andamento dei procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 419 del 1999 per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, che in considerazione del complesso *iter* previsto non sono stati ancor completati. In questo senso si prevede una ulteriore proroga del termine, già differito dall'articolo 9 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, al 31 dicembre 2003.

L'articolo 7 prevede una ulteriore proroga per il completamento delle procedure di espropriazione connesse alla chiusura del programma di interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. A tale fine l'articolo 9 del decreto legislativo n. 354 del 1999, in deroga all'articolo 20 della legge n. 865 del 1971, ha previsto una proroga di due anni dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione. Il periodo di proroga è stato fissato al 30 ottobre 2002 con il decreto-legge n. 390 del 2001, convertito dalla legge n. 444 del 2001. È da evidenziare che, nonostante le difficoltà riscontratesi, connesse alla complessità delle varie questioni, nonché alla complessità delle procedure per il trasferimento delle competenze tra i soggetti e gli enti succedutisi nella titolarità delle opere, gli interventi ed il relativo piano del commissario straordinario sono proseguiti e sono nello loro fase conclusiva. Tenuto conto che alcuni enti attuatori sono subentrati nella titolarità delle opere da poco tempo (estate 2002) e che il tempo consentito dal decreto-legge n. 390 del 2001, convertito dalla legge n. 444 del 2001 per l'adozione dei decreti definitivi di esproprio per la chiusura della procedura ablativa non ri-

sulta sufficiente, si rende necessario procedere ad una ulteriore proroga del termine in questione fino al 31 dicembre 2003. Gli oneri derivanti dalla norma in questione sono a carico dei fondi a disposizione del commissario straordinario per la chiusura del citato programma.

L'articolo 8 dispone la proroga delle disposizioni in materia di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero già emanate con l'articolo 2 della legge n. 104 del 2002.

La legge 27 maggio 2002, n. 104, recante «Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470», prevede, all'articolo 2, che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari assumano impiegati con contratto temporaneo, previa autorizzazione ministeriale, entro il limite complessivo di spesa di euro 14.424.641,19. Tale personale verrà chiamato a svolgere delicate funzioni di aggiornamento e completamento delle anagrafi consolari, onde consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

La stessa norma prevede che i contratti di impiego siano sottoposti al regime previsto per il personale assunto a contratto dagli uffici diplomatico-consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, in base agli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. In particolare, l'articolo 153, concernente le assunzioni di personale con contratto temporaneo semestrale, prevede che i relativi contratti possano essere rinnovati, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, per un periodo non superiore a sei mesi.

Con l'entrata in vigore della legge, il 12 giugno 2002, è stato dato avvio al complesso esercizio di selezione ed assunzione di 354 unità a contratto temporaneo, distribuite — come desumibile dalla relazione tecnica alla legge n. 104 del 2002 — tra le sedi con più rilevante presenza di connazionali residenti e sulla base di criteri oggettivi attinenti ai carichi di lavoro

nel settore dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Le assunzioni sono state condotte con le procedure accelerate previste in base all'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ed al decreto ministeriale applicativo, n. 032/655 del 15 marzo 2001. Le assunzioni stesse si concluderanno entro la fine del 2003, una volta perfezionati tutti i documenti di impiego a seguito della necessaria registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio.

In base all'articolo 2, comma 2, della legge n. 104 del 2002, la copertura finanziaria per sostenere l'onere delle assunzioni in parola è formalmente limitata all'anno finanziario 2002. In realtà, come sopra sinteticamente esposto, l'entrata in vigore della stessa legge, nonché i tempi tecnici comunque richiesti per perfezionare 354 contratti non rendono possibile la completa attuazione nel 2002 della norma che consente l'assunzione di personale a contratto per sei mesi eventualmente rinnovabili, stante anche le restrizioni di natura contabile recentemente introdotte con il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, che pone limiti all'utilizzo oltre l'esercizio di competenza dei residui venutisi a creare nel corso della gestione.

Peraltro, l'obiettivo esiguità del tempo ancora disponibile prima della fine dell'anno rende del tutto irrealistica l'ipotesi di un'iniziativa legislativa condotta per le vie ordinarie. Per ovviare al problema conseguono l'assoluta necessità ed urgenza di fare ricorso allo strumento del decreto-legge, l'unico che può allo stato consentire la realizzazione di un obiettivo di aggiornamento e completamento della banca dati dell'anagrafe consolare, presupposto imprescindibile per il corretto esercizio del voto all'estero.

Pertanto, con le disposizioni del presente articolo viene prorogata al 2003 la possibilità di mantenere in servizio il personale già assunto e di prevederne il rinnovo per un ulteriore semestre, come consentito dall'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, richiamato dall'articolo 2 della legge

n. 104 del 2002. Tale misura consentirà di adempiere compiutamente alle finalità della stessa legge, cioè l'espletamento della rilevazione dei connazionali residenti all'estero, tramite personale a ciò appositamente selezionato e dotato di specifiche competenze in materia.

L'articolo 9 prevede il differimento dei termini per la rideterminazione dei criteri di ripartizione delle risorse da trasferire alle regioni a statuto ordinario per la copertura dei costi dei contratti di servizio ferroviario di pubblico interesse, termine che l'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, stabiliva al 31 dicembre 2000. Tale rideterminazione infatti, ai sensi del comma 7-bis del medesimo articolo 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997, va effettuata anche sulla base delle risultanze del monitoraggio previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, monitoraggio che, allo stato, non è stato ancora concluso in quanto i comitati allo scopo istituiti presso ciascuna regione hanno potuto operare solo parzialmente a decorrere dal secondo semestre del 2002. Mancano quindi i dati essenziali per procedere alla rideterminazione dei criteri di ripartizione.

L'articolo 10 dispone la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 9 del 2002, già fissata dal medesimo decreto legislativo al 1° gennaio 2003. Questa proroga si rende necessaria in quanto il citato decreto legislativo n. 9 del 2002 costituisce il primo provvedimento attuativo della delega conferita al Governo per la riforma del codice della strada, approvata con la legge n. 85 del 2001 e di cui costituisce una anticipazione, che tuttavia necessita, per la sua ordinata applicazione, di modifiche ed integrazioni a numerose norme collegate e l'adeguamento delle disposizioni regolamentari in modo tale che il quadro normativo sia completo e risulti chiara la collocazione delle norme. Il ritardo nella approvazione di una nuova delega al Governo per completare il processo di riforma (il disegno di legge di rinnovo della delega è attualmente al vaglio della IX

Commissione trasporti della Camera dei deputati) rende, pertanto, necessario il rinvio dell'entrata in vigore delle prime norme di revisione del codice della strada approvate con il decreto legislativo n. 9 del 2002 al 30 giugno 2003.

L'articolo 11 contiene il differimento del termine del 30 giugno 2002 previsto dall'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge n. 166 del 2002. La predetta norma indica, infatti, la data del 30 giugno 2002 quale termine per la presentazione dell'istanza di definizione transattiva delle liti pendenti relative ad opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD. Il predetto termine, tuttavia, risultava già scaduto alla data di pubblicazione della legge n. 166 del 2002 (3 agosto 2002). Al fine, pertanto, di rendere concretamente esperibile la definizione transattiva di queste controversie, così come previsto dalla citata legge n. 166 del 2002, si rende necessario differire il termine del 30 giugno 2002 previsto dalla legge n. 166 del 2002, al 30 giugno 2003.

L'articolo 12 reca la proroga del termine di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, previsto in tema di reclutamento di uditori giudiziari e finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura, compresi quelli derivanti dall'aumento di mille unità sancito dall'articolo 1 della medesima legge.

In primo luogo, la proroga del termine si impone in ragione del blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui « è fatto divieto alle amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato », blocco delle assunzioni reiterato per l'anno 2003 dall'attuale disegno di legge finanziaria (atto Camera n. 3200-*bis*, articolo 21, comma 4) all'esame del Parlamento sicché la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura non sarebbe adeguatamente supportata dall'aumento del personale amministrativo, indispensabile compendio dell'attività del magistrato. Si rammenta per inciso che la citata legge finanziaria n. 448 del 2001 già aveva disposto, all'articolo 19, comma 2, la proroga del termine entro cui bandire i concorsi da uditore giudiziario.

In secondo luogo, la proroga *de qua* deriva da esigenze di riqualificazione del personale amministrativo, esigenze che, per essere soddisfatte compiutamente, richiedono all'amministrazione della giustizia un ulteriore congruo termine correlato a quello necessario per dare corso alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

L'articolo 13, recependo l'orientamento espresso recentemente dal Senato della Repubblica, aumenta da cinque a sei anni l'ambito temporale della proroga — disposta dal Parlamento da ultimo nel gennaio del 2001 — della durata massima delle indagini preliminari concernenti delitti di devastazione, saccheggio e strage commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del codice di procedura penale.

Sulla base della normativa vigente, detto termine risulta di imminente scadenza e la complessità delle indagini in corso induce il Governo a prorogare di un ulteriore anno il proseguimento di tali indagini che interessano, ad esempio, procedimenti delicati quali quello relativo alla strage di Brescia.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

## ARTICOLO 8.

L'articolo 2, comma 2, della legge 27 maggio 2002, n. 104, prevede che per le finalità di cui al comma 1 (assunzione di personale a contratto) è autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.

In applicazione del comma 1 dello stesso articolo sono in corso le assunzioni di 354 impiegati con contratto temporaneo di sei mesi regolate dalla legge locale, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La spesa totale stimata per 6 mesi delle assunzioni in corso ammonta a euro 7.964.646.

Pertanto, per consentire il rinnovo dei medesimi contratti per un ulteriore semestre, come previsto dalla legge n. 104 del 2002, è previsto un onere per il 2003 pari a euro 7.964.646, secondo il seguente prospetto:

	Spesa unitaria	Spesa totale (354 unità)
Retribuzioni .....	euro 18.022	euro 6.379.788
Oneri sociali .....	euro 4.477	euro 1.584.858
Totale ...	euro 22.499	euro 7.964.646

Si precisa che la spesa per le retribuzioni si riferisce alle retribuzioni riconosciute al personale a contratto nei singoli Paesi in base all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. La spesa per oneri sociali è indicata quale media risultante dalla spesa effettiva da sostenere per i singoli impiegati, in base agli oneri da versare *in loco* ai sensi delle normative assicurative e previdenziali locali. Tali oneri rappresentano una media delle specifiche situazioni personali e familiari dell'impiegato, secondo parametri fissati dalla legislazione locale applicabile.

Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri nell'ambito del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2002-2004.

## ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE  
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333:

## ARTICOLO 11.

*(Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva).*

*(omissis).*

2. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via transitoria per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68 del 1999.

Legge 14 gennaio 1999, n. 4:

## ARTICOLO 1.

*(Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica).*

*(omissis).*

17. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2002. Il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è abrogato.

*(omissis).*

Legge 23 dicembre 2000, n. 388:

## ARTICOLO 80.

*(Disposizioni in materia di politiche sociali).*

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della

disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.

*(omissis).*

Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422:

ARTICOLO 20.

*(Norme finanziarie).*

*(omissis).*

7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59.

*(omissis).*

Legge 1° agosto 2002, n. 166:

ARTICOLO 2.

*(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata).*

1. I commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il



limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

*(omissis).*

Legge 13 febbraio 2001, n. 48:

ARTICOLO 18.

*(Reclutamento di uditori giudiziari).*

1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*(omissis).*

Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4:

ARTICOLO 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedure penale.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2002*

---

**Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).*

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, già prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

## ARTICOLO 2.

*(Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio).*

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: « per un periodo di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di trentasei mesi ».

## ARTICOLO 3.

*(Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli).*

1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

## ARTICOLO 4.

*(Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria).*

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

## ARTICOLO 5.

*(Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento).*

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

## ARTICOLO 6.

*(Proroga di termini in materia di privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).*

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## ARTICOLO 7.

*(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).*

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002

dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

#### ARTICOLO 8.

*(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 9.

*(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse).*

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

#### ARTICOLO 10.

*(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9).*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno 2003.

#### ARTICOLO 11.

*(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).*

1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

## ARTICOLO 12.

*(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari).*

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

## ARTICOLO 13.

*(Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage).*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

## ARTICOLO 14.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2002.

## CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica.*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.



€ 0,26



\*14PDL0034470\*